



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(PROVINCIA DI SALERNO)

ORDINANZA GESTIONE e SICUREZZA BALNEARE STAGIONE 2026

Ord. sindacale n. 89 del 21/05/2026

IL SINDACO

VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del R. D. 30.03.1942, n° 327, recante il *"Codice della Navigazione"* e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima, approvato con D.P.R. 15.02.1952, n° 328;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 616/77 di delega di funzioni alle Regioni sul demanio marittimo quando l'utilizzo abbia finalità turistico-ricreative, e le relative Leggi regionali di subdelega;

VISTA la Legge 05.02.1992 n° 104 e s.m.ei., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTE le Circolari prot. n° 5171242-A.2.50 datata 07.05.1994, n° 5171080-A.2.50 datata 10.04.1995 e n° 5171328-A.2.50 datata 20.05.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto: *"Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione"*;

VISTA la Legge n° 447 del 26.10.1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

VISTA la Legge 23.12.1996, n° 647, di conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21.10.1996, n° 535, recante *"Disposizioni urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei"*;

VISTO il D. Lgs. 05.02.1997, n° 22 di attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

VISTO l'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16.03.2001, n° 88;

VISTO il D. Lgs. n° 96/99 che ha subdelegato ai Comuni le funzioni in materia di demanio marittimo;

VISTA la Legge n° 152/1999 e s.m.ei. sulla *"Tutela delle acque dall'inquinamento"*;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 219 del 31.12.2001 che disciplina le concessioni di beni del demanio marittimo;

VISTA la Circolare 82/022468 del 03.04.2002 a firma congiunta del Direttore Generale dell'Unità competente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che ha indicato le rispettive competenze dell'Autorità marittima e degli Enti di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 395 del 28.03.2006, con cui sono state approvate le *"Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo"*;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m. e i., relativo alle norme in materia ambientale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 712 del 20.12.2022, avente ad oggetto: *"Adozione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo-PUAD con finalità turistico-ricreative"*, approvata nella seduta del 23.05.2024 dal Consiglio Regionale della Campania (B.U.R.C. n° 34 del 29.04.2024);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 85 del 05 maggio 2026, avente ad oggetto: *"Adozione dello schema di proposta di P.A.D. (Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo), pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data 06 maggio 2026 al n° 1318;*

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n° 57 emanata in ultimo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Salerno in data 16 maggio 2025, vigente, concernente la disciplina di aspetti connessi con la sicurezza;

VISTO l'art. 6 comma 2 del Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 *"Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla partecipazione all'Unione Europea in materia di infrastrutture e trasporti"* (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 116 del 21 maggio 2025), convertito con modificazioni con la Legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105 (G.U. n° 166 del 19 luglio 2025);

RAVVISATA la necessità di regolare solo gli aspetti relativi all'uso del demanio marittimo e alle attività che ivi si svolgono, anche al fine di garantire la sicurezza delle medesime in relazione ai diversi usi del mare, sul presupposto delle primizie del bene della vita ed integrità umana ed in particolare della salvaguardia dell'ambiente;

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzazione e l'esercizio delle attività turistico-ricreative, nonché gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente alle competenze territoriali;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. (D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.ei.);

ORDINA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio di tutte le attività che si svolgono sul litorale del Comune di Battipaglia durante la corrente stagione balneare 2026 ove l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreativa, e che non siano riservate allo Stato, in particolare all'Autorità marittima di cui agli art. 15 e 55 e ss. del Codice della Navigazione, e di cui alle Ordinanze e Direttive richiamate in precedenza.
2. La presente opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti e futuri sull'argomento dalla Capitaneria di Porto o altre Autorità competenti, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

Art. 2 - Disposizioni Generali

1. La stagione balneare 2026 è compresa tra il 15 maggio al 15 settembre: l'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, è regolamentata dalle seguenti disposizioni.
2. Le attività delle strutture balneari devono iniziare improrogabilmente entro il 01 giugno e terminare non prima del 15 settembre, con l'osservanza delle norme indicate nella presente Ordinanza.
3. I Concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, in luogo ben visibile a tutti, oltre alla presente Ordinanza anche quelle emanate in materia dalla Capitaneria di Porto competente:
 - a) copia della concessione demaniale in corso di validità, con il relativo grafico delle superfici concesse;
 - b) apposito cartello, in più lingue, che informi su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti descritti in apposita mappa;
 - c) informazioni relative ad ecosistemi costieri, alle aree naturali e sensibili ed informazioni sulle qualità delle acque di balneazione;
 - d) iniziative sull'educazione ambientale;
 - e) orario di attività del bagnino.
4. Per favorire l'ottimizzazione dell'attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Comune di Battipaglia, deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Salerno e/o il Comando di Polizia Locale di Battipaglia ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Salerno:

- 1530 **"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE** (chiamata gratuita);
- 089.255000 (sala operativa);
- 089.2587911 (centralino);
- oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima;

Polizia Locale di Battipaglia:

- 0828.677532;
- 0828.677503.

A tale scopo è fatto obbligo ai Concessionari avere in dotazione alle strutture balneari un telefono fisso o portatile funzionante, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), comunicando obbligatoriamente i numeri e gli estremi, sia all'Autorità Marittima competente (Capitaneria di Porto di Salerno) che al Servizio "Patrimonio, Demanio e Politiche Abitative" - Ufficio "Demanio Marittimo" del Comune di Battipaglia.

Art. 3 - Prescrizioni generali sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune

E' VIETATO

- a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei luoghi allo scopo autorizzati e dai natanti da diporto trainati a braccia;
- b) lasciare natanti e sistemi di sostegno e movimentazione in sosta, nonché effettuare una operazione di rimessaggio manutenzione o altro, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza, salvataggio, pulizia e, solo negli spazi all'uopo autorizzati, quelli destinati ai noleggi;
- c) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere ombrelloni, sedie sdraio, tende o attrezzature varie;
- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e polizia (la misura deve intendersi con

riferimento al medio mare);

- e) occupare la fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti balneari o le aree in concessione e tutti i passaggi che conducono al mare, le quali sono riservate esclusivamente al libero transito (ad eccezione dei mezzi di soccorso e salvataggio, di polizia e postazioni-bagnino). In detta fascia è vietata, inoltre, qualsiasi attività commerciale, nonché il commercio ambulante;
- f) bivaccare, campeggiare, collocare tende, roulotte, campers e simili sulle spiagge adibite al pubblico uso (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- g) occupare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo (esclusi quello di soccorso e polizia) l'area antistante le postazioni di salvataggio per un angolo di 45 gradi aperto verso il mare e, nelle spiagge libere, quelle retrostante tali postazioni, onde creare un corridoio libero che consenta l'accesso ai mezzi di soccorso dalla postazione di salvataggio;
- h) calpestare le aree dunali anche se non recintate, nonché estirpare e/o raccogliere i fiori dalle dune (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- i) alterare lo stato dei luoghi mediante lo scavo di fossi e simili, deviare o sbarrare corsi d'acqua, esercitare altre attività in contrasto con la tutela del paesaggio, salvo apposite autorizzazioni (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- j) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia di spiagge (ad esempio rastrellatrice meccanica o puliscispiagge), al recupero degli ombrelloni, al soccorso, all'assistenza dei disabili nonché al monitoraggio ambientale e alle connesse emergenze, di quelli appositamente autorizzati (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- k) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- l) effettuare su apparati-motore, lavori di manutenzione che possono provocare spargimenti di liquidi inquinanti (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- m) usare sapone o shampoo in mare o qualora siano usate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato alla rete fognaria comunale o a idonei sistemi di depurazione e/o smaltimento autorizzato (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- n) lavare utensili, biancheria o simili ed altri indumenti ed accessori dei luoghi allo scopo autorizzati (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- o) campeggiare, installare tende, ovvero effettuare qualsiasi attività di tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.), accendere barbecue e fornelli da campeggio, nonché accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia di qualsiasi genere e/o natura, falò, esercitare spettacoli pirotecnici (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- p) arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, con apparecchi a diffusione sonora, regolati ad eccessivo volume, con divieto di fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.30 alle 16.00. Sono esclusi da tale divieto i sistemi di diffusione sonora per segnalare eventuali pericoli;
- q) praticare gioco di qualsiasi tipo, sia a terra che in acqua (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.), che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai Concessionari o dall'Amministrazione Comunale, purchè recintate in modo da separare tali aree, non arrecando disturbo a quelle destinate ad altri scopi;
- r) ritenuto di dover salvaguardare comunque l'incolumità, l'igiene pubblica e la tranquillità dei bagnanti, condurre o far permanere, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, qualsiasi tipo di animale sull'arenile, nonché bagnare gli stessi negli specchi d'acqua antistanti la spiaggia, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori.

Sono esclusi dal divieto, le unità cinofile da salvataggio ed i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura.

L'accesso resta consentito, tutti i giorni dalle ore 20.00 della sera alle ore 7.00 del mattino, alle seguenti condizioni:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina, deve essere sottoposto a tutte le vaccinazioni previste e deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile, e dotato di opportuna museruola,
- il proprietario o il detentore deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica,
- il proprietario o il detentore resta sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose eventualmente provocati dallo stesso,
- il proprietario o il detentore deve garantire l'immediata rimozione di qualunque deiezione degli animali stessi, mediante apposita paletta/raccogliatore e bottiglietta di acqua da versare sull'urina del fido,
- l'accesso è comunque vietato ai cani che per temperamento o carattere, si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica e a quelli in evidente fase estrale "calore".

I Concessionari hanno facoltà, nell'ambito dell'area concessa, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate (mantenendo una distanza minima di m. 15 dalle concessioni confinanti, quando presenti), per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare. I rispettivi proprietari, comunque, dovranno essere muniti del libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale devono essere registrate tutte le

vaccinazioni effettuate dall'animale e restano responsabili del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile;

- s) tirare, ormeggiare o ancorare barche da pesca nonché di stendere e tintecciare reti, ad eccezione delle zone a ciò concesse. E' consentito invece tirare, ormeggiare od ancorare piccole barche a remi, adibite al diporto di bagnanti, comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, etc., solitamente messe a disposizione dei clienti dai titolari di concessioni demaniali, purchè sistemate in modo da non creare intralcio alla circolazione dei bagnanti e limitatamente alle aree facenti parte della concessione;
- t) esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità promozionale etc.);
- u) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- v) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt., ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia e ad eccezione dei casi debitamente e preventivamente autorizzati da parte delle Autorità competenti.

E' VIETATA, altresì,

la balneazione:

- 1. permanentemente, a ridosso della foce del fiume Tusciano (a confine con il Comune di Pontecagnano Faiano) e del canale di scarico "Idrovora" in gestione al Consorzio di Bonifica Destra Sele (a confine con il Comune di Eboli)
- 2. temporaneamente, nelle fasce individuate da apposite Ordinanze emanate dall'Amministrazione Comunale a seguito degli esiti dei campionamenti di volta in volta effettuati.

Art. 4 - Disciplina generale delle aree in concessione per strutture e attività balneari e turistico ricreative

- 1. L'apertura al pubblico delle strutture balneari è libera, ma con obbligo di apertura dalle ore 07.00 alle ore 20.00, e deve iniziare inderogabilmente entro il 01 giugno e terminare non prima del 15 settembre e deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in particolare in materia commerciale e sanitaria e rispettando gli obblighi per il salvamento fissati dall'Autorità Marittima. Nell'orario compreso tra le 20.00 e le ore 7.00, è vietato l'uso delle spiagge e delle relative attrezzature, salvo espresso consenso del Concessionario o diverse disposizioni comunali.
- 2. I Concessionari devono:
 - a. aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
 - b. aver curato tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi in modo che essi siano nella massima efficienza, manifestando tale cura per tutta l'apertura stagionale;
 - c. essere provvisti di ogni tipo di licenza d'esercizio ed autorizzazioni, rilasciate dagli Enti preposti;
 - d. assicurare il libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare;
 - e. in conformità alle previsioni di cui alla Legge n° 104/1992, assicurare l'accesso al mare ed il libero transito ai portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, predisponendo, ove occorre al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionarsi sulla spiaggia o punti d'ombra attrezzati per disabili, e dotare la struttura, ove occorra, di apposita "sedia Job" da mare per disabili. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione o le concessioni con le pubbliche vie, punti carrabili o altre vie di accesso, fatti salvi i diritti di terzi, e rimuovendo detti percorsi a fine stagione balneare. Ove presenti parcheggi o posti auto nell'ambito dell'area in concessione, almeno 2 (due) di essi, ogni 50 (cinquanta) dovrà essere riservato ai portatori di handicap e appositamente segnalato;
 - f. assicurare l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti delle spiagge, anche se non clienti della struttura;
 - g. curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia ad una distanza da essa non inferiore a 5 mt., con il divieto di asportare sabbia e di danneggiare la flora spontanea. I rifiuti urbani prodotti devono essere raccolti in appositi contenitori in modo differenziato, adeguatamente distribuiti nell'ambito della struttura e/o area in concessione (compreso appositi contenitori per mozziconi di sigaretta da ubicarsi sull'arenile), conferendo i relativi contenuti in apposite "isole ecologiche" da allestire nell'ambito dell'area in concessione, così come previsto dalle normative e dai Regolamenti specifici in materia. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare, quali alghe, tronchi etc. per i quali la eventuale raccolta e smaltimento resta, comunque, a carico dei Concessionari. Nel caso in cui questi ultimi siano di grandi dimensioni, la loro asportazione ricade comunque in capo ai Concessionari delle aree che dovranno provvedervi a propria cura e spesa anche mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, previa autorizzazione del Servizio comunale competente;
 - h. come riportato negli atti concessori rilasciati, curare permanentemente la sorveglianza, la pulizia ed il mantenimento del buon regime dell'area concessa, nonché di quelle adiacenti, almeno per la metà dei tratti di spiaggia libera esistenti tra la propria concessione e quella eventualmente vicina ed, in ogni caso, almeno per m. 25 (venticinque) di fronte dal confine della propria concessione, qualora tali tratti abbiano un'ampiezza superiore a m. 50 (cinquanta). Per tutto il fronte mare concesso e per i predetti tratti adiacenti di m. 25, in tale attività rientra l'obbligo di segnalazione del limite della zona di balneazione mediante gavitelli di colore rosso e del limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto

mediante gavitelli di colore bianco, il tutto nel rispetto di quanto disposto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Salerno;

- i. come riportato negli atti concessori rilasciati, obbligatoriamente attivare e garantire un efficiente servizio di assistenza e salvataggio mediante bagnini che devono sovrintendere sia all'area in concessione, che alla limitrofa spiaggia libera, per un fronte mare di m. 50 (cinquanta) sia a destra che a sinistra, qualora tali tratti abbiano un'ampiezza superiore a m. 100 (cento), il tutto nel rispetto di quanto disposto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Salerno;
- j. indicare, con idonei segnali e/o avvertenze, qualsiasi pericolo noto e/o rischio a carattere temporaneo o permanente;
- k. affiggere, all'ingresso delle aree in concessione, in un luogo ben visibile agli utenti, apposito cartello (redatto almeno in italiano ed inglese) che informi sullo stato di balneabilità delle acque in conformità delle Ordinanze vigenti disposte dall'Ufficio comunale competente e dall'Autorità Marittima.

Inoltre:

- a. il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 7,5 metri quadrati per ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), la distanza tra gli ombrelloni negli stabilimenti balneari è di almeno 3 metri tra le file e 2,5 metri tra gli ombrelloni della stessa fila;
- b. le zone concesse possono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 mt dalla battigia, con sistema a giorno e di altezza non superiore a mt 1,30, debitamente autorizzati nel rispetto della normativa ambientale e urbanistica che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare, evitando l'utilizzo di materiali pericolosi (ad es. filo spinato, reti arrugginite, etc);
- c. ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- d. i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di idoneo sistema di smaltimento, con divieto di uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- e. è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione dei locali di servizio. I Concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- f. per quanto attiene l'utilizzo di mezzi meccanici sulle spiagge, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - l'accesso alla spiaggia con il mezzo meccanico dovrà avvenire utilizzando esclusivamente accessi carrabili esistenti;
 - dovrà essere garantito il rispetto di una adeguata distanza, minimo di mt. 3 dal limite della vegetazione psammofila presente;
 - è vietata l'asportazione di sabbia, detriti vegetazionali ed alterazioni del profilo naturale della spiaggia;
 - gli interventi non devono in alcun modo comportare modifiche delle morfologie dei cordoni dunali e alterazione della vegetazione ivi presente (giglio di mare, etc);
 - è preferibile che le attività di pulizia siano effettuate con l'uso di rastrelli; eventuali rifiuti residui di piccole dimensioni devono essere asportati mediante l'utilizzo di setacci;
 - è sempre vietato l'uso di mezzi cingolati, fatti salvi i mezzi con cingoli gommati;
 - durante la stagione balneare, la pulizia va effettuata nelle ore notturne, nel lasso di tempo tra le ore 20.00 e le ore 07.00;
 - il mancato rispetto di tali procedure rappresentano violazione alla presente Ordinanza;
- g. nel caso in cui, per particolari ragioni legate ad eventi meteo marini o a particolari condizioni orografiche dei luoghi, per le quali a giudizio dei Concessionari si rende necessario l'utilizzo di mezzi meccanici diversi dai tradizionali puliscispiaggia e/o altri mezzi meccanici gommati, il Concessionario dovrà far pervenire al competente Ufficio comunale apposita richiesta motivata e munirsi dell'apposita autorizzazione;
- h. il Responsabile dell'Ufficio Demanio, di concerto con il Servizio "Ambiente" competente, può comunque emettere apposita specifica Ordinanza riguardante le opere di pulizia dell'arenile, modificando tali norme in particolare situazioni e ad ogni inizio stagione balneare;
- i. i Concessionari non devono iniziare attività di pubblico spettacolo all'interno delle aree in concessione senza le autorizzazioni per le emissioni sonore, previste dalla Legge n° 447/1995 e dal D.P.C.M. n° 215/1999, nonché dalle licenze previste dagli art 68-80 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n° 773 ove previste e quant'altro regolamentato in materia. Tale disciplina riguarda anche l'uso di apparecchi diffusori di musica di qualsiasi tipo (jukebox, radio, stereo, tv, strumenti musicali con o senza amplificazione, etc), ad eccezione dei mezzi di diffusione sonora dei segnali di pericolo e/o allarme;
- j. i Concessionari e gli assistenti ai bagnanti, oltre agli operatori delle spiagge in genere, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e alle Forze di Polizia gli incidenti e le infrazioni alle ordinanze e ai regolamenti emanati dai vari Enti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi d'acqua antistanti.

Art. 5 - Disciplina generale delle spiagge libere

1. Nei tratti di spiaggia libera, la cui gestione non rientra tra le competenze dei concessionari limitrofi (punti h. ed i. della prima parte del precedente art. 4), non è assicurato il servizio di assistenza e salvataggio: l'Ente, in corrispondenza di esse, apporrà

segnaletica riportante la dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO" e "ATTENZIONE-BALNEAZIONE NON SICURA-LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO-LIMITE ACQUE SICURE-PROFONDITA' DI MT 1,60-NON SEGNALATO";

Art. 6 - Corridoio di lancio

Fermo restando le prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima competente, per le caratteristiche tecniche e gli usi del corridoio di lancio, i Concessionari/Autorizzati per poter posizionare tali apprestamenti devono far pervenire apposita comunicazione al competente Ufficio, specificando:

- a. tipologia dei mezzi che si intendono far transitare,
- b. titolo abilitante al servizio di noleggio unità da diporto o altro tipo di attività,
- c. planimetria della zona interessata,
- d. dichiarazione di conformità alle prescrizioni dell'Autorità marittima circa le caratteristiche tecniche,
- e. formale impegno alla manutenzione e rimozione al termine della stagione.

Art. 7 - Disciplina del tiro a secco

2. Il tiro a secco imbarcazioni, uso tipico della navigazione connesso all'utilizzo delle spiagge, può essere effettuato esclusivamente nelle ore non destinate alla balneazione, al fine di non creare disagi ai bagnanti e pericoli a persone inesperte, anche minorenni, che frequentano la spiaggia.
3. L'attività di cui al comma 1 è regolamentata ai sensi dell'art. 50 del Codice della Navigazione, che consente e disciplina l'utilizzo temporaneo e limitato nel tempo di aree demaniali per gli usi della navigazione, come in situazioni similari regolamentato anche dalla Capitaneria di Porto di Salerno.
4. Al fine di poter tirare a secco temporaneamente sulla spiaggia le unità da diporto deve essere presentata apposita istanza, da cui si evinca le eventuale titolarità della concessione demaniale per gavitelli di ormeggio, con allegati i seguenti documenti, sostituiti, ove previsto, da "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ex art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
 - a. certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si evinca che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione, corredato dell'attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali;
 - b. documentazione necessaria ai fini della richiesta di certificazione antimafia da inoltrare alla Competente Prefettura ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n° 159 del 06 settembre 2011 e s.m.ei.;
 - c. per le società, copia autentica nei modi di legge del relativo atto costitutivo e statuto;
 - d. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (incluso i supplenti);
 - e. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, circa l'osservanza degli obblighi di cui al D. Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008 e s.m.ei. in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni; a tal scopo dovranno essere comunicati i nominativi del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il Rappresentante dei Lavoratori;
 - f. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n° 445:
 - contenente l'elenco delle unità da posizionare e delle attrezzature da utilizzare, nonchè l'organico che sarà impegnato nell'esercizio dell'attività, completo di nominativi e qualifiche;
 - attestante il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dei mezzi nautici, ove richiesti, nonchè dei mezzi mobili e delle attrezzature da impegnare nell'attività, in conformità alle normative di settore che li riguardano;
 - circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività indicata ad i titoli professionali;
 - circa il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n° 159 del 06 settembre 2011 e s.m.ei.;
 - g. attestazione dell'Autorità Marittima in ordine alla destinazione delle unità al noleggio;
 - h. polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di danni a persone e/o cose di terzi, derivanti dall'espletamento dell'attività;
 - i. quietanza del pagamento del canone liquidato ed ogni onere derivante ai sensi della vigente normativa;
 - j. eventuale licenza di pesca e/o pesca turismo o sportiva.

Art. 8 - Periodo di occupazione temporanea e domanda concorrenti

1. Per svolgere, attività temporanee, massimo 15 (quindici) giorni ed occasionali (sportive, culturali, di svago, di festeggiamenti civili e religiosi, etc.) è possibile richiedere autorizzazioni temporanee, come previsto e nel rispetto del vigente Regolamento comunale.
2. Dette autorizzazioni sono sempre a titolo oneroso.
3. L'occupazione temporanea ed occasionale non deve, in ogni caso essere di intralcio al libero godimento del bene demaniale.

Art. 9 - Uso delle piscine

1. Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto, che disciplina il rapporto gestore-utenti in riferimento agli aspetti di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad

assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio (obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi, orari di accesso alla piscina, etc.).

2. Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali, deve vigilare l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. La presenza di assistenti a bordo vasca, in numero proporzionato alle caratteristiche delle vasche ed al numero di bagnanti, deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
3. Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni altro aspetto non disciplinato dalla presente Ordinanza, deve essere fatto con riferimento ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni di cui alla Conferenza del 16 gennaio 2003, Rep. Atti n° 1605 ed alle specifiche Direttive in materia.

Art. 10 - Norme finali e di abrogazione

1. E' fatto obbligo, da parte dei titolari di concessione demaniale marittima, di esporre per tutta la stagione estiva la presente Ordinanza in un luogo ben visibile e nei percorsi di ingresso, così da garantire la massima pubblicità dei contenuti in favore degli utenti del mare.
2. La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti Ordinanze, concernenti la disciplina delle attività connesse alla balneazione nel territorio comunale e resta valida ed in vigore fino all'emanazione della successiva Ordinanza.
3. La presente Ordinanza non può intendersi derogatoria di norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia amministrativa, urbanistica, ambientale, sanitaria, paesaggistica e di tutela territoriale, ivi inclusi i Regolamenti emanati ai sensi dell'art. 28 della Legge n° 979 del 31 dicembre 1982 e dell'art. 11 della Legge n° 394 del 06 dicembre 1991.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare, la presente Ordinanza e quelle vigenti emanate dalla competente Autorità Marittima.
5. Chiunque violi le disposizioni previste dalla presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e di tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni legislative applicabili. Il reiterarsi di comportamenti o azioni da parte dei Concessionari contrari alle disposizioni della presente Ordinanza daranno luogo all'avvio delle procedure di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione - decadenza della concessione demaniale marittima.
6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni contenute nelle Ordinanze Balneari della Regione Campania e dell'Autorità Marittima competente, ove applicabili.
7. Laddove indicato la presente Ordinanza sancisce divieti e prescrizioni per l'intero anno.
8. A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990 e s.m.ei., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Francesco Greco, Responsabile dell'Ufficio "Demanio" del Comune di Battipaglia.
9. Avverso la presente Ordinanza, in applicazione alla Legge n° 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
10. Si trasmette la presente Ordinanza alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Salerno, al Comando di Polizia Locale e ai titolari di concessione demaniale marittima presenti sul litorale cittadino.
11. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul portale internet istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.battipaglia.sa.it> (NEWS) ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa.

AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- Non fare il bagno:
 1. se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente,
 2. nelle zone in cui è vietata la balneazione,
 3. in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti e se non sei in perfette condizioni fisiche,
 4. se sei stato troppo tempo all'esposizione solare: aspetta ed entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani,
 5. se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce",
 6. se sia stata issata la bandiera rossa.
- Non tuffarti se non conosci bene il fondale.
- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino.
- Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla.
- Quando segnali alle Forze dell'Ordine ed alla Guardia Costiera una qualsiasi emergenza, se possibile, rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice contattarti per ogni ulteriore

dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti.

AVVISI

- BANDIERA GIALLA: forti raffiche di vento.
- BANDIERA ROSSA: pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere.

Tali bandiere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ essere issate su un pennone alto non meno di 3 metri, in posizione ben visibile,
- ✓ essere di dimensioni non inferiori a cm. 50x40,
- ✓ quella rossa deve essere di colore vivo.

dalla Residenza Municipale, 21 maggio 2026

Il Responsabile del Servizio
"Patrimonio, Demanio e Politiche Abitative"
ing. Franco RUGGIERO

Il Sindaco
dott.sa Cecilia Francese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Battipaglia.